

R.G. n. 22/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

CRISTINA ABATEGIOVANNI nata a Villaricca (NA) il 27/05/1982 (c.f. BTG CST 82E 67G309Y), residente in Cesenatico, Via Cesenatico n. 106, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pulitanò (c.f. PLTPLA75E28F112G) con studio a Cesenatico, Viale F.lli Sintoni n. 25/c,

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 14/07/2022 da ABATEGIOVANNI CRISTINA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona del dott. Nicola Bazzoli, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la ricorrente risiede a Cesenatico e dunque



nell'ambito del circondario di questo Tribunale.

Ricorrono i requisiti di ammissibilità.

La ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, posto che la ditta individuale di cui è stata titolare (REA CE-269022 p.IVA 03707420612) è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 04/09/2019. Non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 né subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della ricorrente ammonta a € 113.258,30, dei quali € 40.789,20 in via privilegiata, pressoché interamente riferiti alla pregressa attività d'impresa svolta.

Sotto il profilo patrimoniale/reddituale, la ricorrente non è proprietaria di immobili o di beni di valore (il ciclomotore MBK 50 c.c. tg. X8X2JN, immatricolato nel 2011 è sostanzialmente privo di valore ed utilizzato per recarsi al lavoro e altre necessità), e percepisce una retribuzione mensile netta di ca. € 1.630 (attualmente gravata da pignoramento nella misura di € 327,34) quale dipendente del MIUR con contratto a tempo indeterminato dal settembre 2021, oltre al contributo al mantenimento dei due figli minori di € 300 mensili da parte di Picone Antonio, dal quale è legalmente separato dal dicembre 2020 (pur essendo la convivenza di fatto cessata nel 2018 quando la ricorrente ha lasciato la Campania per trasferirsi con i figli a Cesenatico, ove abita in un appartamento in locazione).

Non può dunque dubitarsi che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al mantenimento proprio e dei due figli, non sia sufficiente per far fronte alla mole dei debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la



ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Bazzoli, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata alla pregressa esperienza imprenditoriale svolta, iniziata nel 2011 con la costituzione dell'omonima ditta individuale per la gestione di pubblico esercizio di bar, in forza di contratto di affitto d'azienda stipulato con la società Alabama di Carrino Cosima & C. S.a.s. al canone annuo di € 11.160, in locale condotto in locazione al canone di € 574 mensili. In esito alla stipula del contratto d'affitto, previo accordo verbale dell'affittuaria, la ricorrente ha spiegato di aver acceso un finanziamento per eseguire lavori di ammodernamento e ristrutturazione dei locali, senza tuttavia il consenso del proprietario dei locali che, appreso delle modifiche apportate, ne aveva imposto il ripristino. A fronte di ciò, la ricorrente, ritenendo la società Alabama S.a.s. responsabile per l'accaduto, aveva sospeso il pagamento del canone di affitto, subendo poi un provvedimento giudiziale di rilascio dell'azienda oltre che la richiesta di risoluzione del contratto di locazione dell'immobile, tanto da dover rilasciare i locali e chiudere l'attività. A seguito della chiusura dell'attività, la Abategiovanni non è stata più in grado di far fronte al rimborso del finanziamento richiesto per il suo avvio e al pagamento degli ulteriori debiti maturati con l'Erario. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la ricorrente non appare dunque imputabile a comportamenti dolosi o gravemente negligenti della debitrice e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza dell'attuale reddito da lavoro a far fronte, oltre che al mantenimento del nucleo familiare, al rimborso dei debiti legati alla pregressa negativa



gestione dell'attività imprenditoriale svolta;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non vi sono protesti né carichi pendenti; ha subito il pignoramento del quinto dello stipendio su iniziativa del creditore Alabama S.a.s. (procedura RGE mob. 786/2020);

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi compiuti nel quinquennio;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile benché non vi siano sostanzialmente beni da liquidare (l'unico bene in proprietà è uno scooter di scarso valore) oltre alla quota di parte del reddito da lavoro da apprendere nel corso della procedura, consentendo l'apertura della procedura concorsuale di garantire il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo e la verifica dei crediti, alla distribuzione del ricavato tra i creditori nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (attualmente un solo creditore chirografario si sta giovando di quota del reddito avendo ottenuto il pignoramento del quinto dello stipendio), oltre che di apprendere eventuali ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire nell'arco di durata della procedura. All'esito della procedura, inoltre, sarà consentito alla ricorrente di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno tutte le condizioni, a seguito di presentazione di separata richiesta.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata dalla ricorrente prevede una durata di 5 anni, superiore dunque a quella minima prevista ex lege, ed è fondata sulla messa a disposizione dei creditori della somma mensile indicata in € 290, previa interruzione delle trattenute derivanti dal



pignoramento dello stipendio a beneficio di un solo creditore. Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante riparti parziali.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato anche in difformità da quanto proposto dal debitore, si osserva che in considerazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare (indicate in € 1.775), dei redditi percepiti nell'ultimo triennio e di quelli prevedibili (essendo pubblica dipendente con assunzione a tempo indeterminato vi è una sicura previsione di stabilità), del contributo al mantenimento dei due figli corrisposto dal padre e del limite pignorabile dello stipendio, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della ricorrente l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto della somma di € 300,00 mensili che dovrà essere versata alla procedura, per i 5 anni di prevista durata.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **CRISTINA ABATEGIOVANNI** nata a Villaricca (NA) il 27/05/1982 (c.f. BTG CST 82E 67G309Y), residente in Cesenatico, Via Cesenatico n. 106

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. NICOLA BAZZOLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.



DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'utilizzo dello scooter MBK 50 c.c. tg. X8X2JN con riserva di autorizzarne la non liquidazione a seguito di stima di massima fornita dal Liquidatore in sede di redazione dell'inventario;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l.



3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Abategiovanni potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 300 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura di 5 anni, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la ricorrente verserà mensilmente e le ulteriori somme che dovessero pervenire nell'arco di durata della procedura;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;



- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14^{octies} nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14^{novies};
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14^{decies}, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14^{sexies} e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 27 luglio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

